

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 209

Anno 49

30 agosto 2018

N. 278

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI VERUCCHIO (RIMINI)

COMUNE DI VERUCCHIO (RIMINI)

STATUTO DEL COMUNE DI VERUCCHIO



Comune di Verucchio
Provincia di Rimini

STATUTO
DEL COMUNE DI VERUCCHIO

- Approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 del 19 gennaio 2001 e n. 16 del 16 febbraio 2001
- CO.RE.CO. n. 20010000754 seduta del 28 gennaio 2001
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 9 maggio 2001 all'8 giugno 2001
- Pubblicato sul B.U.R. n. 73 del 4 giugno 2001
- Modificato e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 14 marzo 2003
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15 aprile 2003 al 15 maggio 2003
- Pubblicato sul B.U.R. n. 76 del 28 maggio 2003
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 25 giugno 2007
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 31 luglio 2007 al 30 agosto 2007
- Pubblicato sul B.U.R. n. 147 del 2 ottobre 2007
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17/05/2018
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 24 luglio 2018 al 23 agosto 2018

INDICE**PARTE PRIMA**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALICAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1 L'AUTONOMIA
ART. 2 CARATTERISTICHE DESCRITTIVECAPO II
FINI E FUNZIONI
ART. 3 FINALITA'
ART. 4 OBIETTIVI POLITICI
ART. 5 OBIETTIVI SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICI
ART. 6 ALTRI COMPITI DEL COMUNE
ART. 7 LA PROGRAMMAZIONECAPO III
LO STATUTO
ART. 8 OGGETTO ED OBIETTIVI DELLO STATUTO
ART. 9 REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
ART.10 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEFINIZIONE DEI CONFLITTI DI
COMPETENZATITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNECAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 11 ORGANI DI GOVERNO
ART. 11-BIS OBBLIGO DI ASTENSIONE
(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 12 IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 12 - BIS PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 13 CONVALIDA DEGLI ELETTI
ART. 13/BIS ELEZIONI DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 14 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 15 POTESTÀ REGOLAMENTARE
ART. 16 FUNZIONI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 18 COMMISSIONI CONSILIARI ART 19 GRUPPI CONSILIARI
ART. 20 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
ART. 21 CONVOCAZIONE, INIZIATIVA, E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTECAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 22 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
ART. 23 NOMINA DELLA GIUNTA ART. 24 COMPOSIZIONE

ART. 25 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
ART. 26 ATTIVITÀ DEGLI ASSESSORI ART. 27 DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI
ASSESSORI
ART. 28 REVOCA DEGLI ASSESSORI

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 29 ATTRIBUZIONI
ART. 30 IL POTERE DI ORDINANZA
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 31 IL VICE SINDACO

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 31- BIS PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. .31 - TER ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI

ART. 32 IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 32 - BIS IL DIRETTORE GENERALE
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 33 I DIRIGENTI
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 34 AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ART. 35 I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 36 RESPONSABILI DI SERVIZIO
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 37 POSIZIONI DI ELEVATA RESPONSABILITÀ
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 38 CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

CAPO II

SERVIZI

ART. 39 SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART. 40 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 41 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

IL PROCEDIMENTO

(Capo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 42 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 43 OBBLIGO DI ASTENSIONE
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 44 IL VERBALE
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
ART. 45 OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 46 PARERI E ATTESTAZIONI

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 47 AUTOTUTELA

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 48 PUBBLICITA'

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 49 ESECUTIVITA' ED ESEGUIBILITA'

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO II**CONTROVERSIE****ART. 50 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 51 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**ART. 52 SCELTA DEL DIFENSORE**

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

TITOLO V**SISTEMI DI CONTROLLO****CAPO I****I REVISORI DEI CONTI E IL CONTROLLO DI GESTIONE**

(Capo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 53 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI**ART. 54 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI****ART. 55 CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO E DI GESTIONE**

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 55-BIS CONTROLLI INTERNI**PARTE SECONDA****TITOLO I****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI COOPERAZIONE****CAPO I****PARTECIPAZIONE****ART. 56 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****ART. 57 RIUNIONI E ASSEMBLEE****ART. 58 ASSOCIAZIONI E LIBERE FORME ASSOCIATIVE****ART. 59 CONSULTAZIONI****ART. 60 PETIZIONI, PROPOSTE E ISTANZE****ART. 61 REFERENDUM CONSULTIVO ART. 62 EFFETTI DEL REFERENDUM****ART. 63 AZIONI POPOLARI CORRETTIVE E SUPPLETIVE****CAPO II****L'ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI****ART. 64 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE****ART. 64 – BIS PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 64 – TER PUBBLICITA'

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO III**DIFENSORE CIVICO**

(Capo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 65 ISTITUZIONE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 66 ELEZIONE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 67 DURATA IN CARICA E REVOCA

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 68 FUNZIONI

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 69 MODALITÀ DI INTERVENTO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 70 RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 71 MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 72**TRATTAMENTO ECONOMICO**

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO IV**FORME ASSOCIATIVE E COOPERAZIONE****ART. 73 CONVENZIONI****ART. 74 CONSORZI****ART. 75 UNIONE DEI COMUNI****ART. 76 ACCORDI DI PROGRAMMA****CAPO V****RESPONSABILITÀ****ART. 77 RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE****ART. 78 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI****ART. 79 RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI****PARTE TERZA****TITOLO I****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****CAPO I****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****ART. 80 ENTRATA IN VIGORE****ART. 81 ADOZIONE DEI REGOLAMENTI****ART. 82 RINVIO**

PARTE PRIMA

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 L'AUTONOMIA

1. Il Comune di Verucchio è l'ente locale che rappresenta la comunità verucchiese; esso è autonomo entro l'unità della Repubblica.
2. Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

(Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 in data 17/05/2018)

1. Il territorio del Comune comprende il capoluogo, che è Verucchio, le frazioni di:
Pieve Corena; Ponte Verucchio; Villa Verucchio;
e le località abitate di:
Cantelli;
Dogana di Verucchio
2. Il Comune di Verucchio fa parte **dell'Unione di Comuni Valmarecchia**.
3. La sede del Comune è ubicata in Verucchio. Presso di essa esercita le proprie funzioni il Sindaco e si riuniscono gli organi collegiali del Comune che, per motivate esigenze, possono essere convocati in sedi diverse dal capoluogo.
4. Il Comune si fregia di un proprio stemma e di un proprio gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica e caratterizzato dalla seguente descrizione araldica: *"D'azzurro, ai due monti di verde, rocciosi, fondati in punta, il monte posto a destra più alto e in primo piano, declinante fino al lembo sinistro, essi monti sostenenti le due torri, di nero, merlate di quattro alla guelfa, chiuse e finestrate di una, d'oro. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'azzurro, il motto in lettere maiuscole di nero: VERUCULUM PRIMA MALATESTARUM PATRIA"*.
5. Il Comune è insignito del titolo di "Città" e riconosciuto "Città d'arte" ed è considerato "Ambito territoriale turisticamente rilevante".

CAPO II FINI E FUNZIONI

ART. 3 FINALITA'

1. Il Comune di Verucchio cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico, assicurando il rispetto della dignità di ogni persona ed ispirando la propria azione ai principi di equità e solidarietà.
2. Nell'ambito di un processo di evoluzione e di rinnovamento il Comune custodisce il suo patrimonio storico, culturale e ambientale che esprime l'identità specifica della comunità e possiede le potenzialità del suo futuro.
3. Il Comune riconosce l'esistenza di affinità storiche, culturali, sociali ed ambientali fra i Comuni della Valmarecchia, Montefeltro e della Provincia di Rimini e conseguentemente con essi collabora per la realizzazione di obiettivi comuni.

ART. 4 OBIETTIVI POLITICI

1. Il Comune di Verucchio informa il proprio ordinamento al principio secondo il quale i cittadini appartenenti alla comunità godono del diritto di partecipazione effettiva, libera e democratica all'attività politica ed amministrativa.

2. Favorisce l'instaurarsi di rapporti di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione attraverso la trasparenza degli atti, la semplificazione delle procedure, improntando la propria azione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 5

OBIETTIVI SOCIALI, CULTURALI ED ECONOMICI

1. Il Comune di Verucchio con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo si impegna a riconoscere il valore fondamentale di ogni vita, promuove un'ordinata convivenza sociale, si adopera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'integrazione delle persone più deboli ed emarginate, persegue la tutela della salute ed il potenziamento dei servizi sociali, favorendo la loro fruizione.
2. Il Comune riconosce il ruolo della famiglia nella società valorizzandone gli ambiti di azione all'interno della comunità verucchiese.
3. Riconosce ed incoraggia le formazioni di volontariato che si prefiggano utili fini sociali.
4. Indirizza la propria azione alla salvaguardia del centro storico promuovendone la valorizzazione, persegue la conservazione ed il restauro dei beni monumentali nonché la protezione del proprio patrimonio archeologico, storico, culturale, artistico ed ambientale.
5. Stimola l'accrescimento della cultura e favorisce il costituirsi di associazioni culturali, ricreative e sportive che concorrano allo sviluppo della stessa.
6. Il Comune riconosce il valore e l'importanza del lavoro come strumento di crescita dell'uomo, promuove lo sviluppo delle attività produttive e delle iniziative economiche, pubbliche e private, anche attraverso lo sviluppo di forme di cooperazione con l'associazionismo economico e le forze sindacali. Persegue il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, presenti nel proprio ambito, avendo cura di armonizzare lo sviluppo dei singoli settori concorrendo a definire la caratterizzazione economica dell'intero circondario.
7. Il Comune definisce un razionale assetto del territorio, programmando l'ubicazione ed il dimensionamento degli insediamenti produttivi e razionalizzando l'espansione degli aggregati abitativi attraverso l'elaborazione di progetti che possano raccordare gli interventi urbanistici alla configurazione del territorio stesso.
8. Persegue una politica di pari opportunità fra uomo e donna, rimuovendo gli ostacoli ad una sua effettiva realizzazione.
9. Promuove la pratica sportiva rivolta ai cittadini di tutte le età e condizioni.
10. Il Comune di Verucchio riconosce nell'istruzione scolastica un percorso determinante per la formazione dell'individuo come persona; si impegna a rimuovere gli ostacoli di tipo economico, sociale ed ideologico al suo corretto funzionamento e sviluppo, ricercando altresì forme di più stretta collaborazione fra Ente comunale ed Istituti scolastici.

ART. 6

ALTRI COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Il Comune esercita ulteriori funzioni di competenza statale che vengano attribuite dalla legge.
3. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalla Regione, nel rispetto delle forme fissate dalle leggi regionali.
4. Il Comune cura l'informazione sui servizi alternativi alla leva militare e sul servizio civile volontario.

ART. 7

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune adotta il metodo della programmazione al fine di conseguire gli obiettivi prefissati.
2. Coordina la propria azione con quella degli altri enti territoriali e della Provincia qualora emerga la necessità di partecipare alla gestione di servizi che abbiano dimensione sovracomunale.
3. Il Comune promuove le necessarie condizioni affinché i cittadini, le associazioni e le organizzazioni sindacali possano democraticamente partecipare alla politica della programmazione.

CAPO III LO STATUTO

ART. 8 OGGETTO ED OBIETTIVI DELLO STATUTO

1. Oggetto del presente Statuto è l'individuazione delle norme che disciplinano l'attività del Comune.
2. Costituisce obiettivo dello Statuto la piena attuazione dei principi contenuti nel precedente art. 3.

ART. 9 REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione e l'abrogazione totale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000 non prima che sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica o abrogazione.
2. La proposta di revisione o di abrogazione dello Statuto deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune; la proposta deve essere accompagnata da una nuova proposta di deliberazione contenente le norme da emanare in sostituzione di quelle modificate o abrogate.
3. L'iniziativa di revisione o abrogazione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nei medesimi termini nel corso del quinquennio di carica del Consiglio stesso.

ART. 10 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DEFINIZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

(Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 in data 17/05/2018)

1. L'interpretazione delle norme statutarie e la definizione dei conflitti di competenza fra gli organi dell'Ente per le materie relative alle norme assegnate al presente Statuto compete al Consiglio Comunale.
2. L'organo interessato alla definizione delle questioni di cui al precedente comma 1 invia comunicazione al Sindaco, il quale provvede ad inserire all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale il punto controverso.
3. Per la definizione delle controversie di cui all'oggetto del presente articolo il Consiglio Comunale fa riferimento ai principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000, nel presente Statuto, nella Carta europea delle autonomie approvata con la Legge 439/89.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

ART. 11 - BIS OBBLIGO DI ASTENSIONE

(Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 in data 17/05/2018)
La disciplina in materia di astensione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento previsto dall'articolo 38 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo rappresentativo della comunità verucchiese: ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo, ne cura gli interessi.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
3. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
4. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 12/BIS
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale numero 24 in data 17/05/2018)

1. E' facoltà del Consiglio Comunale eleggere il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio.
2. Fino all'elezione facoltativa del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco e dal Vice Sindaco, se eletto come Consigliere Comunale, o in caso di loro assenza dal Consigliere Anziano.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento, del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, convoca il Consiglio e ne dirige i lavori e le attività. È tenuto ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte dal Consiglio.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio prevedendo anche il ricorso a strumenti informatici e telematici.
6. Al fine di convocare il Consiglio, il Presidente, predispone l'ordine del giorno e fissa il giorno e l'ora della seduta, assicurando in ogni caso l'iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal Sindaco.
7. Il presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
8. Il Presidente attiva e coordina il lavoro delle Commissioni consiliari, e ne riceve le conclusioni.

ART. 13
CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Il Consiglio Comunale tiene la prima seduta entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti, pronunciandosi sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge, e procede alle eventuali surrogazioni.

ART. 13/BIS
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente possono avvenire nella primaseduta del consiglio o successivamente con voto limitato ad un candidato.
2. È eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che nella prima votazione ha ottenuto il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, ovvero che nella votazione successiva, ha ottenuto la maggioranza in relazione ai consiglieri assegnati.
3. È eletto Vice Presidente del Consiglio il consigliere che a seguito delle votazioni di cui al precedente comma 2, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il Consigliere eletto Presidente.
4. La carica di Assessore è incompatibile a quella di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti.

6. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati a seguito di mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 14

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.
2. Nella definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, il Consiglio dovrà individuare criteri che garantiscano obbligatoriamente la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dal Comune dipendenti.

ART. 15

POTESTÀ REGOLAMENTARE

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni o degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle relative funzioni nonché tutti quelli di propria competenza.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione che li approva, sono depositati nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequentazione di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di deposito.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti e la possibilità di disciplinare diversamente l'entrata in vigore da parte dei singoli regolamenti.

ART. 16

FUNZIONI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. I Consiglieri assumono la carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, all'atto dell'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere decade dalla carica per il verificarsi di impedimenti, incompatibilità o ineleggibilità, previsti dalla legge; inoltre è dichiarato decaduto quando, senza giustificato motivo, non abbia partecipato a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale; può altresì essere promossa dal Prefetto nei casi previsti dalla legge o su istanza di qualsiasi elettore, per motivi di incompatibilità o ineleggibilità. Gli impedimenti dovuti a motivi di salute sono sempre giustificati, quelli derivanti da motivi di lavoro, famiglia, studio ecc., saranno valutati di volta in volta dal consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie le informazioni copia di documenti utili all'espletamento del loro mandato in esenzione di qualunque tributo o diritto. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni assunte, nei casi previsti dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza consiliare, essi possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; le modalità e le forme sul diritto di iniziativa e di controllo sono disciplinate dal Regolamento.
5. I Consiglieri possono formulare proposte di deliberazione ed emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse. L'esame delle proposte e il successivo pronunciamento del Consiglio è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto il "giusto procedimento" è quello per cui l'emanazione di una deliberazione è sempre subordinata alla preventiva istruttoria, corredata dai pareri tecnici e contabili.
6. I Consiglieri Comunali, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale, continuano ad esplicare gli incarichi esterni ad essi assegnati, fino alla nomina dei successori.

7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale o ad indicare un recapito di posta elettronica.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento degli Organi Collegiali.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento preveda la seduta segreta.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento del quorum strutturale per la validità della seduta.
5. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, fatte salve le diverse modalità di votazione previste dal Regolamento.
6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario Comunale, che li sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
7. Il Regolamento prescriverà casi di speciali quorum sia per la validità delle adunanze (quorum strutturale) sia per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale).
8. Il Regolamento di cui al 1° comma è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune; analogo quorum funzionale è necessario per l'approvazione delle relative modifiche.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni permanenti e può istituire commissioni temporanee, formate entrambe da Consiglieri. Nelle commissioni è garantita la presenza di tutti i gruppi consiliari.
2. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti e di esterni.
3. Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri di amministrazione attiva.
4. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Il Regolamento determinerà i poteri delle commissioni e ne disciplinerà la composizione, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita ad un consigliere dell'opposizione. Parimenti ad un consigliere di opposizione spetta la presidenza delle commissioni di indagine.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono il proprio capo-gruppo.
2. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella di convalida prenderà atto della composizione dei gruppi consiliari e della designazione dei capi-gruppo.
3. Nel caso di inerzia dei Consiglieri, lo status di capo-gruppo è acquisito automaticamente dal Consigliere che nell'ambito della lista di appartenenza abbia riportato la maggiore cifra elettorale.
4. Il capo-gruppo deve essere designato anche in presenza di un solo Consigliere.
5. Successivamente alla costituzione dei gruppi consiliari è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari per frazionamento di quelli già esistenti, a condizione che i componenti di ogni nuovo gruppo consiliare, ivi compreso il gruppo misto, non siano inferiori a 2 unità.
6. Compatibilmente con le condizioni del bilancio, il Comune può mettere a disposizione dei singoli gruppi consiliari le risorse finanziarie occorrenti per svolgere attività (quali conferenze, convegni, pubblicazioni, partecipazione a seminari ecc) strettamente concernenti le funzioni istituzionali del Comune.

ART. 20

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, organismo consultivo del Presidente del Comune per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari. Spetta altresì al Presidente del Consiglio assicurare ai gruppi consiliari una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio nonché gestire, compatibilmente alle risorse dell'Ente, i servizi, le attrezzature e le risorse adeguate allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
 2. L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente e dai Capigruppo Consiliari o loro supplenti appositamente designati.
 3. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o altro impedimento.
 4. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle proprie attività delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 21

CONVOCAZIONE, INIZIATIVA, E DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. L'avviso di convocazione del consiglio, contenente luogo, data, ora ed ordine del giorno, è trasmesso ai consiglieri dal messo comunale.
Il messo è tenuto a dichiarare l'avvenuta trasmissione ai consiglieri dell'avviso di convocazione.
L'avviso può essere trasmesso, dietro richiesta del consigliere, anche per via telematica con le modalità previste dal regolamento.
2. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni materia di competenza del consiglio. Esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione, così come sarà nel dettaglio precisato nell'apposito regolamento, e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
3. Sulle proposte di deliberazioni ogni consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione; sugli emendamenti ha diritto di intervento il consigliere proponente ed un consigliere favorevole ed uno contrario allo stesso. Le modalità, i tempi e l'ordine della discussione saranno stabiliti nel regolamento suddetto.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati alla competenza di altri organi.
2. Riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposite relazioni, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 23

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO).
2. Nella seduta successiva il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali.
3. L'atto di nomina degli Assessori viene tempestivamente notificato agli interessati e l'accettazione della nomina deve essere depositata nella Segreteria Comunale prima della seduta consiliare di cui al comma primo.

ART. 24 COMPOSIZIONE

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge. Compete al Sindaco stabilire il numero degli assessori di cui vuole avvalersi entro i limiti suindicati.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio.
3. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di competenze professionali e tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Nella Giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi secondo quanto stabilito dalla legge.
6. Il mancato rispetto del divieto contenuto nell'art.78 comma 3 del T.U.E.L. viene sanzionato dal Sindaco con la revoca dalla carica di assessore. Il Sindaco segnalerà la circostanza anche all'ordine professionale o collegio di appartenenza.

ART. 25 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale: essa delibera a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
1. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Alle sedute possono intervenire, su invito del Sindaco, persone estranee all'organo, con funzione referente e di consulenza.
5. Nelle sedute durante le quali vengono discussi atti di natura economico-finanziaria possono parteciparvi i Revisori dei Conti.
6. I verbali delle deliberazioni adottate sono redatti a cura del Segretario Comunale, che li sottoscrive assieme al Presidente della seduta.

ART. 26 ATTIVITÀ DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, di norma, affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un settore di attività o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione; gli Assessori non sono singolarmente responsabili di alcun atto amministrativo, se non per espressa e specifica delega del Sindaco, e non esercitano alcuna funzione gestionale.
2. Gli Assessori svolgono attività preparatoria e di impulso dei lavori della Giunta Comunale nell'ambito delle deleghe loro conferite, presentano proposte di atti deliberativi verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio Comunale, attuano il raccordo tra la Giunta e gli organi burocratici rappresentando le direttive politiche necessarie per la predisposizione o l'attuazione dei programmi e dei progetti-obiettivo.
3. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio ed al Prefetto.

ART. 27 DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dalla carica dell'intera Giunta oltreché lo scioglimento del Consiglio Comunale; esse comportano le conseguenze di cui all'art. 53 del D.P.R. 267/2000.
2. Le dimissioni sono irrevocabili.
3. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto; il Sindaco può provvedere alla nomina del sostituto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare

successiva alla nomina.

ART. 28

REVOCA DEGLI ASSESSORI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio **nella prima seduta utile**.
2. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO IV IL SINDACO

ART. 29

ATTRIBUZIONI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Sindaco rappresenta la comunità verucchiese; lo stesso è titolare della rappresentanza legale del Comune.
2. Il Sindaco coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione degli indirizzi generali di governo ed al conseguimento degli scopi dell'Ente.
Sovrintende al funzionamento ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune. Sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici ed all'esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita inoltre tutte le funzioni di sua competenza attribuitegli dalla Legge.
3. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 30

IL POTERE DI ORDINANZA

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 31

IL VICE SINDACO

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Sindaco con proprio atto nomina il Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Sindaco è scelto fra gli Assessori che compongono la Giunta Comunale.
3. Il Vice Sindaco rimane in carica sino alla revoca da parte del Sindaco.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

(Capo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 31-BIS

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Comune provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

ART. 31 – TER
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO I
ORGANI BUROCRATICI

ART. 32
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- ~~2.~~ Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario Comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

ART. 32/BIS
IL DIRETTORE GENERALE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 33
I DIRIGENTI

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 34
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Individuate le posizioni di lavoro che richiedono elevata e diretta responsabilità di prodotto e di risultato (responsabilità degli uffici e dei servizi) spetta al Sindaco attribuire le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267 del 2000 secondo quanto dispone il successivo art. 37.
2. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di 5 anni e comunque non oltre 2 mesi dalla elezione della nuova Amministrazione, con le modalità previste nel regolamento di organizzazione e, con le stesse modalità, può essere rinnovato, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione di programmi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto.
3. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato del Sindaco, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi; in questo ultimo caso sarà avviata la procedura del contraddittorio prevista dal regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 35

I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi hanno funzione di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti cui sono funzionalmente sovraordinati.
2. Ad essi compete:
 - a) gestire la struttura organizzativa denominata Settore per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente;
 - b) dirigere autonomamente il settore cui sono preposti;
 - c) concludere i procedimenti amministrativi sino all'emissione dell'atto finale.
 - d) esprimere i pareri prescritti dall'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
 - e) relazionare circa il raffronto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati dagli organi dell'Ente;
 - f) tutti gli altri compiti o funzioni previsti nel regolamento di organizzazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferiti dal Sindaco.

ART. 36

RESPONSABILI DI SERVIZIO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 37

POSIZIONI DI ELEVATA RESPONSABILITÀ

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 37 - BIS

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/200 e dal . Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

ART. 38

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE

1. Il Sindaco convoca periodicamente la conferenza dei titolari delle posizioni organizzative a capo dei settori alla quale partecipa il Segretario Comunale al fine di verificare i risultati conseguiti dalle varie azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi predeterminati dalla Giunta.

CAPO II
SERVIZI

ART. 39

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi in diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 40

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici scegliendo tra le modalità consentite dalla legge.
2. La scelta tra le modalità deve essere effettuata valutando le diverse forme e alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. È comunque consentita la gestione in economia quando, per le dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti esterni all'ente.
3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. Ai sensi del comma 28 dell'art.2 della legge n.244/2007 è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31 (Consorzi), 32 (Unioni di Comuni) e 33 (Consorzio Associato di funzioni e servizi) del TUEL.

ART. 41

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

IL PROCEDIMENTO

(Capo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 42

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 43

OBBLIGO DI ASTENSIONE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 44

IL VERBALE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 45

OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 46

PARERI E ATTESTAZIONI

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 47

AUTOTUTELA

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 48

PUBBLICITA'

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 49

ESECUTIVITA' ED ESEGUIBILITA'

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO II CONTROVERSIE

ARTICOLO 50 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ARTICOLO 51 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. La rappresentanza legale dell'ente spetta al Sindaco. L'autorizzazione a resistere o agire in giudizio è deliberata dalla Giunta Comunale su proposta del responsabile del servizio.

ARTICOLO 52 SCELTA DEL DIFENSORE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

TITOLO V SISTEMI DI CONTROLLO

~~CAPO I~~ ~~I REVISORI DEI CONTI E IL CONTROLLO DI GESTIONE~~

(Capo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 53 COMPOSIZIONE E NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune. Esso è, nominato dal Consiglio, nei modi previsti dalla legge.
2. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
3. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
4. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
5. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
6. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per fare pervenire le proprie giustificazioni.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, l'ente ne dà tempestiva comunicazione alla Prefettura per l'avvio della procedura di nomina.

ART. 54 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Revisore dei conti deputato alla vigilanza sulle regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
3. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
4. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
5. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
6. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
7. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)
8. (Comma abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 55
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO E DI GESTIONE
(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 55 bis
CONTROLLI INTERNI

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

I controlli interni sono disciplinati con apposito regolamento secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

PARTE SECONDA

TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI COOPERAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE

ART. 56
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità verucchiese. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio Comunale ogniqualvolta, su istanza o del Sindaco o di almeno tre Consiglieri Comunali, lo deliberi la maggioranza semplice dei Consiglieri.

ART. 57
RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organizzazioni sociali, a norma dell'art. 17 Cost., per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio del diritto di cui al 1° comma, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi, associazioni ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione, strutture e spazi idonei compatibilmente con le possibilità dell'Ente. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate e oggetto di convenzione, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie da osservarsi a tutela della pubblica incolumità e sicurezza.
3. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini di ogni categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.
4. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, ovvero su richiesta di almeno tre associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni e delle libere forme associative.
5. Considerata la particolare posizione geografica di Pieve Corena (isola amministrativa) il Comune si impegna a ricercare forme continue ed organiche di collegamento con i cittadini della frazione.

ART. 58
ASSOCIAZIONI E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Comune riconosce le associazioni, comprese quelle professionali e di categoria e le altre libere forme associative che rappresentano gli interessi dei cittadini, garantiscono la democraticità della partecipazione degli iscritti e delle decisioni e dimostrino di svolgere un'attività nell'ambito del territorio comunale.
2. Il Comune può concedere alle associazioni ed alle libere forme associative iscritte all'albo contributi finalizzati anche attraverso concessioni in uso di locali e/o beni mobili ed immobili di

proprietà, previa apposita convenzione secondo le modalità previste dal Regolamento. Ciò a condizione che vengano rispettate le norme regionali e statali in materia relative alla iscrizione in appositi albi e registri.

3. Il Comune può affidare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la gestione dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale alle associazioni e alle libere forme associative mediante convenzione, secondo le modalità del Regolamento. Ciò a condizione che vengano rispettate le norme regionali e statali in materia, relative alla iscrizione in appositi albi e registri.

ART. 59

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

ART. 60

PETIZIONI, PROPOSTE E ISTANZE

1. I cittadini singoli o organizzati possono avanzare petizioni all'Amministrazione Comunale.

Tali petizioni possono essere rivolte sia al Sindaco che dà loro corso, sia al Consiglio Comunale, che le affronta nella prima seduta utile. Le petizioni possono riguardare materie di interesse generale o problemi di particolare gravità e devono essere ampiamente motivate e sottoscritte dai cittadini, ovvero presentate da almeno tre associazioni iscritte all'Albo.

ART. 61

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio Comunale può deliberare di propria iniziativa a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o su richiesta di almeno il 20% dei cittadini elettori riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, l'indizione di referendum consultivi.

2. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Possono partecipare al referendum consultivo anche gli stranieri cittadini di uno stato dell'unione europea che abbiano compiuto il 18° anno d'età, che siano iscritti, da almeno due anni, nell'anagrafe della popolazione residente e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.2, del D.P.R. 20/03/1967, n. 223. I cittadini stranieri che intendono esercitare questo diritto potranno richiedere di essere iscritti in apposite liste presso l'ufficio elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale agirà un'apposita Commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini; detta Commissione procederà alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità della materia ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Al referendum sono applicabili salvo quanto previsto dall'art. 64 le norme previste dalla legge per le elezioni referendarie.

ART. 62

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti e questi siano almeno la metà degli iscritti, altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente

al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere chiesto altro referendum prima dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

ART. 63

AZIONI POPOLARI CORRETTIVE E SUPPLETIVE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In materia di procedimento elettorale qualsiasi cittadino elettore, compreso il candidato alla carica elettiva, escluso il partito politico, è legittimato a proporre azione popolare correttiva sia in primo grado che nei gradi successivi; tale azione è intesa ad ottenere la correzione dei risultati elettorali ovvero il totale annullamento del procedimento.

3. Il Comune è tenuto a dare pubblicità, attraverso i suoi uffici, a tutte le azioni giudiziarie intraprese dal Comune stesso, e ad informare i cittadini interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.

4. La Giunta Comunale in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonché in caso di soccombenza l'accollo delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO II

L'ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 64

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione.

3. I dipendenti comunali devono essere sempre identificabili nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 64 - BIS

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 64 - TER

TRASPARENZA, PUBBLICITA' E ALBO PRETORIO

(Articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Si richiama quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e pubblicità (D. Lgs. n. 33/2013).

2. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario Comunale o altro dipendente incaricato cura e attesta le relative pubblicazioni.

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

(Capo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 65
ISTITUZIONE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 66
ELEZIONE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 67
DURATA IN CARICA E REVOCA

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 68
FUNZIONI

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 69
MODALITÀ DI INTERVENTO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 70
RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 71
MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

ART. 72
TRATTAMENTO ECONOMICO

(Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

CAPO IV
FORME ASSOCIATIVE E COOPERAZIONE

ART. 73
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge nonché le inadempienze e le modalità di contestazione sono approvate dal Consiglio a maggioranza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

ART. 74
CONSORZI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo i criteri previsti dall'articolo precedente.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati una convenzione unitariamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti deliberativi del Consorzio stesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
5. Non è possibile partecipare a consorzi di funzioni, ad eccezione di quelli obbligatori per legge.

ART. 75

UNIONE DEI COMUNI

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Comune può costituire una Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto sono approvati con unica deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

ART. 76

ACCORDI DI PROGRAMMA

(Articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 17/05/2018)

1. Il Sindaco promuove e conclude con proprio atto accordi di programma con altri Comuni, Province, con le Regioni e con amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000. Egli è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio che può dettargli indirizzi e criteri cui attenersi.
2. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

CAPO V

RESPONSABILITÀ

ART. 77

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli organi di governo, il Segretario Comunale ed il personale dipendente sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio; essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Il Sindaco, ogni Assessore e Consigliere Comunale, il Segretario Comunale, i titolari di area di posizioni organizzative, i responsabili dei servizi che vengano comunque a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità di cui al comma primo devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione del danno.
3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 78

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli organi di governo, il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali che nell'esercizio e/o a causa delle loro funzioni cagionino a terzi un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Al Comune spetta azione di rivalsa nei confronti dei soggetti di cui al comma primo qualora abbia corrisposto l'ammontare del risarcimento.
3. È danno ingiusto risarcibile quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi, commessa con dolo o colpa grave.
4. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti materiali o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nell'omissione, rifiuto o ritardo ingiustificato di provvedimenti alla cui emissione i soggetti di cui al comma primo siano obbligati per legge o regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno votato il provvedimento. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 79

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali (contabili di diritto) nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune (contabili di fatto), deve rendere il conto della gestione ed è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalla legge vigente.

PARTE TERZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 80

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, ottenuto il visto positivo di controllo da parte del competente organo regionale, è trasmesso alla Regione perché venga pubblicato nel B.U.R. ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi scaduti i quali entra in vigore.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di efficacia di cui al primo comma, al Ministro dell'Interno perché sia inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore dello Statuto.

ART. 81

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla data in cui al comma primo.
3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 82

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti.
-
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.